



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 giugno 2013
(OR. en)**

11070/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0203 (NLE)**

**ECOFIN 565
UEM 227
OC 419**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 26.6.2013

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del

**che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE
che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria¹, in particolare l'articolo 3, paragrafi 2 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su richiesta di quest'ultima, assistenza finanziaria mediante la decisione di esecuzione 2011/77/UE¹ a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia e a consentire il ritorno dell'economia a una crescita sostenibile, salvaguardando la stabilità finanziaria in Irlanda, nella zona euro e nell'Unione.
- (2) In linea con l'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale ("FMI") e di concerto con la Banca centrale europea ("BCE"), ha portato a termine il decimo riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate nonché dell'efficacia e dell'impatto economico e sociale di dette misure.
- (3) A seguito all'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si prevede che le norme per istituire un meccanismo di vigilanza unico (SSM) saranno adottate quanto prima. In questo contesto, le prossime prove di stress delle banche a livello UE, che devono essere condotte sotto l'egida dell'Autorità bancaria europea (ABE), non avranno luogo nel 2013, come previsto in precedenza.

¹ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

- (4) In preparazione della prova di stress che si terrà all'entrata in vigore dell'SSM e al fine di i) disporre di una diagnostica significativa prima della fine del programma e ii) assicurare la maggiore coerenza possibile tra i vari esercizi di valutazione, l'Irlanda dovrebbe quindi realizzare una serie di misure preparatorie, compresa una valutazione complessiva preliminare del bilancio, entro la fine del 2013.
- (5) L'Irlanda ha ribadito il suo impegno a trasferire senza indugio la responsabilità del settore idrico dalle amministrazioni locali ad un ente nazionale erogatore di servizi pubblici e ad introdurre spese per il consumo idrico a carico delle famiglie. L'Irlanda ha dimostrato di aver realizzato buoni progressi nell'attuazione della riforma del settore idrico, anche attraverso l'adozione di norme legislative, l'istituzione di Irish Water e il completamento delle fasi operative per il processo di transizione. Motivi tecnici giustificerebbero il rinvio al 2014 dell'introduzione di spese per il consumo idrico a carico delle famiglie, senza compromettere il processo di riforma nel suo insieme.
- (6) Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 10, della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) completa una valutazione del bilancio prima della scadenza del programma, come parte dei lavori preparatori in vista della prova di stress da condurre conformemente alla nuova metodologia dell'UE;"

2) è aggiunta la lettera seguente:

"c) comunica alla Commissione il modello di finanziamento per Irish Water e annuncia un calendario definitivo per l'introduzione di spese per il consumo idrico a carico delle famiglie nel quarto trimestre del 2014."

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
